



2026/1933

11.8.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1933 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2026

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ⁽¹⁾ («accordo») e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) ⁽²⁾ («protocollo del 2020») sono stati conclusi mediante la decisione (UE) 2020/2000 del Consiglio ⁽³⁾. Il protocollo del 2020 è giunto a scadenza il 23 febbraio 2026.
- (2) Il 23 giugno 2025 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) («protocollo»).
- (3) Conformemente alla decisione (UE) 2026/1034 del Consiglio ⁽⁴⁾, il protocollo è stato firmato il 27 luglio 2026, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività.
- (6) L'articolo 19 del protocollo dispone l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo dalla data della firma al fine di consentire le attività di pesca delle navi dell'Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 17 unità

Francia: 12 unità

Italia: 1 unità;

⁽¹⁾ Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2020/272/oj).

⁽²⁾ Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) (GU L 60, 28.2.2020, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2020/272/oj).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) (GU L 413 dell'8.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2000/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2026/1934 del Consiglio, del 13 luglio 2026, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) (GU L, 2026/1934, 11.8.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1934/oj>).

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 2 unità

Francia: 4 unità

Portogallo: 2 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 27 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. HEYDON
